

REGIONE SICILIA

LEGGE 12 luglio 2011, n. 14

Riorganizzazione e potenziamento della rete regionale di residenzialita' per i soggetti fragili. Misure finanziarie relative a personale comandato. Disposizioni per il personale utilizzato in convenzione presso le aziende del Servizio sanitario regionale.

(GU n. 43 del 29-10-2011)

Capo I

Riorganizzazione e potenziamento della rete regionale di residenzialita' per i soggetti fragili

(Pubblicazione nel suppl. ord. n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 30 del 14 luglio 2011)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Rete regionale di residenzialita' per i soggetti fragili

1. Al comma 2 dell'art. 25 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, dopo le parole «sono erogate» sono aggiunte le parole «a carico del Servizio sanitario regionale».

2. All'art. 25 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Allo scopo di far fronte alle necessita' assistenziali ed al fine di assicurare la riorganizzazione ed il potenziamento della rete regionale di residenzialita' per i soggetti fragili, dei centri residenziali di cure palliative, delle strutture di recupero per soggetti con dipendenze patologiche, di quelle riabilitative per soggetti con disabilita' psicofisico sensoriali e di quelle riabilitative psichiatriche residenziali, e' consentito che le relative prestazioni, da rendersi in conformita' agli atti di programmazione che fissano i relativi fabbisogni ed individuano le relative risorse economiche, possano essere erogate anche da strutture private, in deroga alla previsione di cui al comma 2, purché in possesso dei requisiti di legge al momento dell'esercizio delle attivita'».

2-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis, gli atti di programmazione ivi indicati sono da intendersi il Piano sanitario regionale-Piano della salute 2011-2013 nonche' quelli in vigore alla data dell'1° giugno 2011.».

Capo II

Misure finanziarie relative a personale comandato.

Disposizioni per il personale utilizzato in convenzione presso le aziende del servizio sanitario regionale

Art. 2

Misure finanziarie relative a personale comandato

1. Alla tabella B) «Stato di previsione della spesa» allegata alla legge regionale 11 maggio 2011, n. 8, sono apportate le seguenti variazioni: (importi in migliaia di euro)

Parte di provvedimento in formato grafico

Capo II

Misure finanziarie relative a personale comandato.

Disposizioni per il personale utilizzato in convenzione presso le aziende del servizio sanitario regionale

Art. 3

Articolo omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto

Capo II

Misure finanziarie relative a personale comandato.

Disposizioni per il personale utilizzato in convenzione presso le aziende del servizio sanitario regionale

Art. 4

Norma finale

1. La presente legge sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 12 luglio 2011

LOMBARDO